

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III COMMISSIONE

(Affari esteri e colonie)

RIUNIONE DELL' 11 MARZO 1949

(3<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente JACINI

### Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero » (N. 178):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 7, 8, 9
GALLETTO . . . . .	8, 9
CIASCA . . . . .	8
CASADEI . . . . .	9
CERULLI IRELLI . . . . .	9

La riunione ha inizio alle ore 11,45.

Sono presenti i senatori: Carrara, Casadei, Cerulli Irelli, Ciasca, Galletto, Gerini, Jacini, Molè Enrico, Negarville, Nitti, Parri, Pasquini, Persico, Schiavone e Scoccimarro.

GERINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero ». (N. 178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero ».

Comunico che la Commissione finanze e tesoro, interpellata in proposito, ha espresso parere favorevole, suggerendo, però, che sia soppresso l'articolo 16 che, infatti, è pleonastico in quanto dispone: « Con decreto del Ministro del tesoro verrà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge ». Poichè si tratta di una disposizione ovvia, propongo che sia soppresso l'articolo anzidetto.

Il disegno di legge in esame richiederebbe un'ampia discussione se le ferree esigenze del bilancio non ci impedissero di chiedere ulteriori finanziamenti. Chiunque sia stato all'estero sa le condizioni dei nostri insegnanti. Vi sarebbe, poi, la delicata questione dei doppi impieghi, cioè di quelle persone che hanno un altro impiego all'estero, oltre quello di insegnante. Mi pare però che la soluzione proposta dal disegno di legge sia buona in quanto si dispone che, qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi; se invece costituisce una piccola attività supplementare i due stipendi verranno cumulati, e questa mi pare una soluzione ragionevole.

## III COMMISSIONE (Affari esteri e colonie)

3ª RIUNIONE (11 marzo 1949)

GALLETTO. A proposito dell'articolo 2, in cui si dispone che sarà stabilito prima dell'inizio di ogni anno scolastico il programma delle attività culturali all'estero, desidero esprimere un voto, che spero la Commissione vorrà fare proprio, e cioè che ai nostri centri culturali all'estero sia data una maggiore importanza. Io so di un mio amico professore in filosofia e lettere a Monaco, il quale disimpegnava in quella città un'attività veramente simpatica e giovevole al buon nome degli Italiani all'estero, che ora è stato costretto a limitare questa attività per mancanza di fondi. Pertanto io chiederei che si concedessero ulteriori sovvenzioni e contributi per alimentare questi nostri centri di cultura all'estero, che servono ai nostri emigrati nelle maggiori città di Europa. L'attività di questi centri dovrebbe essere, inoltre, maggiormente coordinata perchè essi possano rispondere pienamente al loro alto scopo. Sarebbe opportuno, quindi, che la Commissione esprimesse un voto in questo senso.

PRESIDENTE. Faccio mie le osservazioni del senatore Galletto e le completo in questo senso. Sono stato, anche recentemente, a Beirut, ove vi sono stupendi edifici scolastici acquistati o costruiti durante il periodo fascista o prefascista. Si tratta di istituti scolastici che sono quasi del tutto inutilizzati per mancanza di fondi e di insegnanti, e sono anche inutilizzati qualitativamente perchè i bambini che li frequentano, educati da buone piccole suore, dopo un breve periodo, passano poi a scuole francesi od americane per completare la loro istruzione. A Beirut vi sono due Università, quella americana e quella francese, mentre noi non abbiamo che scuole per bambini di 7 od 8 anni: l'istruzione che si dà a questi piccoli non serve a nulla perchè appena escono da queste scuole si iscrivono in altre.

Il problema da risolvere non è soltanto di mezzi, ma anche di organizzazione e di personale, e quindi è giusto richiamare l'attenzione del Governo su questo argomento. Queste scuole italiane all'estero hanno una propria autonomia, una loro direzione autonoma, ma priva dei fondi necessari, e pertanto vacchiano alla giornata, senza mezzi, e senza

apportare grandi benefici alla espansione della cultura italiana all'estero.

Ciò è indecoroso per il buon nome italiano; non è quindi opportuna una eccessiva economia in questo campo, essendo questa la sola fonte da cui possiamo ricavare una legittima efficace propaganda per far conoscere l'Italia all'estero. Faccio mia pertanto la raccomandazione del senatore Galletto e, se vorranno i colleghi, farò rilevare questo punto al Ministro degli affari esteri.

CIASCA. La parola del Presidente conferma che l'impostazione da dare alla questione va al di là della semplice categoria degli insegnanti: è una questione di metodo e di organizzazione, come ha detto molto bene il Presidente, che noi tutti dovremo tenere presente, sia quando si discuterà il bilancio del Ministero degli affari esteri, sia quando si discuteranno i bilanci dei Ministeri tesoro e della pubblica istruzione, giacchè anche in questo caso sorge, come nel caso della emigrazione e del lavoro all'estero, la necessità di ingranare le varie branche dei vari Ministeri. Alla diffusione della nostra lingua e della nostra cultura in ogni ordine di scuole, a questo compito altamente patriottico, devono concorrere le diverse branche dei vari Ministeri.

Si formi un Ente speciale, si provveda diversamente, ma è certo che il problema deve essere esaminato e risolto. Non è solo questione di locali o di altre difficoltà di questo genere: vi sono, ad esempio, Paesi della penisola balcanica, da cui noi abbiamo completamente ripiegato. È vero che le vicende politiche non sono favorevoli, ma forse i contatti spirituali e culturali potrebbero essere ripresi, lentamente, in armonia con le circostanze. Anche nelle nostre Colonie, sia in Tripolitania come anche più lontano in Eritrea, le nostre scuole potrebbero avere ancora una possibilità di vita, a prescindere da quella che sarà la destinazione delle nostre colonie stesse.

Perciò io dico che noi dobbiamo metterci a studiare la questione con quelle vedute organiche, molto più ampie di quelle che hanno ispirato il disegno di legge in esame, per arrivare ad una soluzione soddisfacente dei pro-

blemi riguardanti l'espansione della nostra cultura all'estero.

CASADEI. Vorrei chiedere un chiarimento: i nostri insegnanti sono pagati con la valuta del luogo in cui si trovano?

PRESIDENTE. Sono pagati in dollari, per avere una misura comune.

CASADEI. Vorrei anche avere qualche chiarimento sul trattamento che viene fatto agli insegnanti in caso di trasferimento.

GALLETTO. Tali casi sono adeguatamente previsti agli articoli 13 e 14 del disegno di legge. Posso aggiungere che, quando un insegnante viene mandato ad assumere provvisoriamente all'estero un insegnamento — e si noti che spesso all'estero i corsi sono tenuti a semestri e non ad anni scolastici — resta a sua disposizione, in Italia, il posto precedentemente occupato. Solo dopo un certo periodo di tempo, quando la sua posizione all'estero diventa definitiva, il posto di ruolo in Italia non resta più a sua disposizione.

Torno ad affermare, però, che ciò che ha particolare importanza non è tanto il problema degli insegnanti nelle scuole regolari controllate o istituite o indirettamente sussidiate dallo Stato, quanto quello dei nostri centri di cultura all'estero, che dovrebbero ricevere un maggiore impulso. Essi esistevano già prima della guerra, ma hanno subito, a causa degli eventi bellici, un'interruzione nello svolgimento della loro attività. Si dovrebbe far fronte maggiormente alle esigenze di questi centri fornendo ad essi aiuti, non soltanto finanziari, ma anche di carattere culturale, con l'invio, ad esempio, di speciali pubblicazioni.

CERULLI IRELLI. Desidero fare osservare al senatore Galletto che è in corso una notevole attività nel senso da lui indicato. Difatti i nostri istituti di cultura all'estero, che dopo la guerra avevano cessato di funzionare, stanno attualmente riprendendo la loro attività. Il ritardo nella ripresa di una più intensa attività è dovuto alle difficoltà frapposte dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Si tratta di continuare, con criteri di propaganda culturale, quello che sotto il Governo fascista veniva fatto con criteri di propaganda politica. Questo è il punto essenziale del problema. Posso citare, come esempio del carattere dell'attività fascista in

questo campo, il caso di una scuola italiana fondata con enormi spese a Lugano, il che significava uno schiaffo ai ticinesi, i quali si sentono più italiani di noi, e nello stesso tempo un'iniziativa inutile. Questi sono i rami secchi che vanno recisi e, infatti, sono stati recisi; ma ciò non deve significare la sospensione di ogni nostra propaganda culturale là dove essa deve essere fatta e secondo lo spirito a cui si deve ispirare.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, passando all'esame dei singoli articoli:

#### Art. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo, addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, assunto a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede con le sue eventuali maggiorazioni e riduzioni;

e) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 20 del testo unico succitato è modificato come segue:

«Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione saranno stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico il programma delle attività culturali all'estero, il contingente del personale ed il limite massimo di spesa».

(È approvato).

#### Art. 3.

Gli assegni di sede da corrispondersi al personale di cui all'articolo 1 sono indicati nell'allegata tabella A, vistata dal Ministro degli affari esteri e da quello del tesoro.

Su tali assegni si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione o di riduzione e le altre disposizioni stabilite in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265, per gli assegni di sede del personale diplomatico e consolare che non sia Capo missione.

Qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella diplomatico-consolare, si applicano i coefficienti di maggiorazione o di riduzione previsti per la competente circoscrizione consolare.

Per gli stipendi e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno si applica, anche per il personale indicato nella presente legge, l'ultimo comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 18 aprile 1947, n. 265.

(È approvato).

#### Art. 4.

Al personale femminile coniugato, non separato legalmente, l'assegno di sede è ridotto alla metà quando il coniuge risieda nello stesso Stato estero e non sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

(È approvato).

#### Art. 5.

Gli assegni di sede sono maggiorati in rapporto alla situazione di famiglia del personale all'estero nelle seguenti proporzioni:

a) del 10 per cento per i coniugati senza figli purchè non separati legalmente e per i non coniugati o vedovi che abbiano un figlio a carico;

b) del 15 per cento per i coniugati purchè non separati legalmente con uno o due figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano due o tre figli a carico;

c) del 20 per cento per i coniugati purchè non separati legalmente e con tre o quattro figli a carico e per i non coniugati o vedovi che abbiano quattro o più figli a carico.

Le maggiorazioni non sono corrisposte nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, ovvero per

il personale femminile quando il coniuge non sia assolutamente o permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Agli effetti della maggiorazione di cui al presente articolo si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività.

(È approvato).

#### Art. 6.

Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

(È approvato).

#### Art. 7.

L'assegno di sede è conservato per intero al personale in servizio all'estero anche durante il congedo con le seguenti limitazioni, e semprechè il congedo stesso sia stato autorizzato dalle competenti autorità diplomatico-consolari se fruito durante il periodo delle lunghe vacanze e direttamente dal Ministero degli Affari esteri se fruito in altro periodo dell'anno:

a) per non oltre trenta giorni complessivamente in ciascun anno, aumentati dei giorni strettamente necessari per un solo viaggio di andata e ritorno nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265, ma in ogni caso non eccedente il numero di quindici al personale che esplica funzioni direttive o mansioni di segreteria e di servizio;

b) per non oltre sessanta giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio di andata e ritorno al rimanente personale di ogni ordine e grado.

(È approvato).

#### Art. 8.

Ai professori supplenti e incaricati ed ai maestri elementari provvisori incaricati in-

viati dall'Italia il trattamento economico di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1° è attribuito soltanto se prestino servizio per non meno di venti o venticinque ore settimanali rispettive.

Qualora il servizio di cui sopra non raggiunga le ore settimanali di cui al precedente comma, il trattamento stesso è ridotto di tanti ventesimi quante sono le ore settimanali in meno per i professori supplenti e incaricati e di tanti venticinquesimi quante sono le ore settimanali in meno per i maestri elementari provvisori e incaricati.

Per i professori supplenti e incaricati e per i maestri provvisori e incaricati assunti sul luogo la retribuzione è fissata col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso in valuta locale in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento, salvo casi eccezionali da regolarsi di concerto col Ministero del tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione è dovuta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le ore di lezione impartite dai professori di ruolo e dai professori supplenti e incaricati inviati dall'Italia oltre le venti ore settimanali, e le ore di lezione impartite dai maestri elementari di ruolo o dai maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia oltre le venticinque ore settimanali, sono retribuite in ragione di un trentesimo del solo stipendio fissato per l'interno nel limite massimo di cinque ore settimanali.

(È approvato).

#### Art. 10.

Per il personale subalterno assunto sul luogo si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

(È approvato).

#### Art. 11.

Al personale direttivo ed insegnante assunto a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta un'indennità di stabilimento, in occasione della prima destinazione all'estero nella misura di un ventiquattresimo dell'assegno di sede di cui all'articolo 3, con le maggiorazioni spettanti per la famiglia ai sensi dell'articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 12.

Al personale insegnante incaricato della direzione di scuole italiane all'estero in caso di assenza del titolare spetta l'indennità annua indicata nell'allegata tabella B.

Al professore di grado inferiore al 6° eventualmente incaricato dal Ministero degli affari esteri delle funzioni di direttore degli istituti di cultura di cui all'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, è attribuita una indennità di direzione nel limite massimo di cui alla medesima tabella B. L'indennità non è cumulabile con quella indicata nel precedente comma.

Al personale di cui ai due precedenti comma, non spetta l'indennità di carica stabilita dal disposto all'articolo 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.

(È approvato).

#### Art. 13.

Al personale inviato dall'Italia e destinato alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero è dovuto, per raggiungere la sede alla data della nomina, per il trasferimento in altra sede all'estero, per ragioni di servizio e per il richiamo in patria al termine definitivo del servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo in prima classe per il personale di grado non inferiore al 7° ed in seconda classe per il rimanente personale;

b) il rimborso dell'intero prezzo di trasporto per i viaggi che non possono farsi per mezzo di ferrovia o di piroscafo.

Qualora tutto o parte del viaggio venga compiuto per via aerea può ugualmente essere autorizzato il rimborso del biglietto ove la spesa relativa risulti minore che con mezzo normale, o se sia stato, su richiesta dell'interessato, preventivamente autorizzato dal Ministero;

e) la diaria per i giorni di viaggio in territorio nazionale in relazione al grado gerarchico rispettivo.

Esclusivamente per i giorni di viaggio in ferrovia su percorso estero strettamente necessari per raggiungere la sede o per trasferirsi in altra sede all'estero per ragioni di servizio o per il ritorno in Patria al termine definitivo del servizio all'estero, compete una diaria pari all'assegno di sede giornaliero di cui all'articolo 3.

Il rimborso di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è dovuto al capo famiglia anche per il coniuge purchè non separato legalmente e per i figli a carico ai sensi del precedente articolo 7.

(È approvato).

#### Art. 14.

Il personale direttivo ed insegnante all'estero che, per ragioni di servizio, venga chiamato temporaneamente in Italia, conserva in relazione al periodo in cui presta tale servizio l'assegno di sede intero per i primi dieci giorni e ridotto alla metà per un periodo successivo che non può in ogni caso superare i dieci giorni.

Al personale chiamato all'estero per i motivi indicati nel comma precedente compete il rimborso della spesa di viaggio nei limiti previsti dal precedente articolo 13.

(È approvato).

#### Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge e con esso incompatibili.

(È approvato).

Propongo la soppressione dell'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Per la soppressione dell'articolo 16 l'articolo 17 diventa articolo 16.

#### Art. 16.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale", ha effetto dal 1° maggio 1947 e conserva la sua efficacia fino al 30 aprile 1949 ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti le tabelle A e B, annesse al disegno di legge.

## TABELLA A.

## TABELLA DEL NUOVO ASSEGNO DI SEDE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

	Dollari annui
Professori universitari e funzionari di grado 3º, 4º e 5º . . . . .	2.970
Professori universitari di grado 6º e 7º, presidi e direttori effettivi e funzionari di grado 6º . . . . .	2.640
Professori di scuole d'istruzione media e funzionari di grado 7º, 8º e 9º . . . . .	1.980
Ispettori scolastici e direttori didattici . . . . .	1.650
Professori di scuole d'istruzione media di grado 10º e 11º, incaricati e supplenti inviati dall'Italia e funzionari di grado 10º e 11º . . . . .	1.320
Maestri elementari di grado 9º e 10º . . . . .	1.320
Maestri elementari di grado 11º e 12º, maestri provvisori e incaricati inviati dall'Italia, segretari di ruolo di scuole d'istruzione media inviati dall'Italia . . . . .	990
Personale subalterno inviato dall'Italia . . . . .	330

## TABELLA B.

## TABELLA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE INSEGNANTE INCARICATO DELLA DIREZIONE DELLE SCUOLE O DEGLI ISTITUTI DI CULTURA IN CASO DI ASSENZA DEL TITOLARE

	Dollari annui
Direzione di scuola media completa (inferiore e superiore) . . . . .	250 (a)
Direzione di scuola inferiore . . . . .	180 (a)
Direzione di scuola elementare di oltre 10 classi . . . . .	150 (a)
Direzione di scuola elementare di oltre 5 classi . . . . .	120 (a)
Direzione di Istituto di cultura italiana . . . . .	500 (b)

a) Somma fissa.

b) Limite massimo dell'indennità.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,15.